

**CTM S.p.A.
CAGLIARI**

CAPITOLATO PER L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO E PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO DEI VEICOLI E RISCHI DIVERSI

Parte prima

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

DEFINIZIONI - I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano :

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni e successive modificazioni

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP/IVASS e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

AZIENDA O SOCIETA'

CTM S.p.A. – Viale Trieste 159/3 - CAGLIARI

CONTRAENTE E ASSICURATO

CTM S.p.A.

CAPITOLATO:

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto sociale mediante impiego di autoveicoli e filoveicoli e/o tramvie di linea e/o non di linea, metropolitane anche di superficie, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di noleggio, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone mediante ferrovie, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi compresi la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici; attività collaterali quali parcheggi, gestione delle aree attrezzate e servizi connessi, segnaletica stradale, logistica, intermodalità e comunque tutte le attività esercitate anche a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, ovvero tramite appalto del quale risponde quale committente.

Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili e quale proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresaè autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n°..... del..... pubblicato in G.U. n°..... del

Ovvero, se avente sede nella U.E., e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'onori, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.13).

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1. PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il trentesimo giorno successivo a tale data.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 Il cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Si considera quale data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce l'ordine alla banca della contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO.

L'impresa s'impegna a concedere, a richiesta del contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il contraente, a richiesta dell'impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati.

1.4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

L'impresa si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D. Lgs. 209/05).

1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione all'Impresa assicuratrice.

Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire all'impresa assicuratrice un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutta l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi.

Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporta una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti, a conseguenti riduzione dei premi a scadenza.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che, pertanto, il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.6 VARIAZIONI TARIFFARIE E DIRITTO DI RECESSO

In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse con l'applicazione di regole evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione entro il giorno precedente la scadenza del contratto (art. 172 D. Lgs. 209/05)

1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o

Pag.5

durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o omissioni fatte con dolo o colpa grave, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare all'impresa assicuratrice eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITA' FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative se ed in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito di eventuali segnalazioni di legge.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP E IVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D. Lgs. 209/05 e successive modificazioni, oltre all'evoluzione regolamentare ISVAP E IVASS

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione, intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati negli Allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente. L'assicurazione si estende anche all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente, conseguenti a ipotesi di sinistro con interruzione del servizio (danno da incaglio).

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo non contra ius per le quali la contraente sia chiamata a rispondere.

2.2 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

Pag. 6

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art.87 - V comma del D.Lgs 30.4.92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus o filobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di guida di filobus bimodali e trimodali da parte di autisti, anche se abilitati soltanto alla guida di autobus, a condizione che i filobus vengano utilizzati con locomozione autonoma all'interno di depositi del Contraente ed aree ad essi pertinenti;
- d) nel caso di impiego degli autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o assimilato (es. lavoratori somministrati), nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- e) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- f) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- g) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- h) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- i) per i danni agli indumenti ed alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- l) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita e discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su passeggeri e su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- m) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo;

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente anche a titolo di mala gestio nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art.1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.).

Pertanto, non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

2.3. ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, anche ove i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, l'Impresa risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Resta ferma, in entrambi i casi, la rivalsa nei confronti del conducente.

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.

- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2 a) e nella lettera a) del presente articolo.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del conducente.

Pag.7

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.4 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi:

- a) le imprese e/o gli Enti proprietari o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i Dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate del Contraente unitamente alle società medesime;
- c) i coniugi, i conviventi more uxorio ed i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, i componenti il Collegio Sindacale, il Revisore, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti e affini. I conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida.

2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della repubblica italiana, della città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.6 PREMIO FISSO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Il premio è annuale e fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "bonus-malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.

Ai sensi del D. Lgs. n° 209/05 e successive modificazioni, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza e, ove vi sia base d'asta, nel bando e nel presente capitolato al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo, determinandone una lievitazione di costo.

Qualora tale prelievo non venisse più operato con il sistema in atto, le parti si incontreranno per determinare concordemente le soluzioni a più fini sia sotto il profilo dei premi che dei sinistri, in base ad eventuali nuove disposizioni di legge.

Parimenti deve essere indicato separatamente il contributo al FGVS.

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza per la RCA, o da norme successive intervenute anche in vigenza di contratto.

2.7 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

a) Pagamento annuale

La prima rata di premio deve essere pagata entro i termini di cui al punto 1.2 del presente capitolato contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede Territoriale o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare, con le modalità di legge vigenti al momento della decorrenza del contratto, i contrassegni ed i certificati di assicurazione con validità annuale.

b) Pagamento frazionato

In caso di pagamento frazionato il premio viene maggiorato dei diritti di frazionamento nella misura percentuale indicata negli Allegati, e comunque in misura strettamente legata alle variazioni del tasso ufficiale di sconto.

Per le rate successive alla prima la garanzia è operante nei limiti previsti dall'art. 1.2 della presente polizza.

2.8 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, laddove vengano rilasciati anche in formato cartaceo, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Pag. 8

L'impresa dovrà verificare l'effettivo inserimento nel Sistema Informatico Nazionale di tutti i numeri di targa inseriti in polizza, dandone puntuale attestazione al contraente entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

2.9 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni uno a decorrere dalle ore 24 del 31.12.2020 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24 del 31.12.2021.

Tuttavia, a richiesta del contraente, verrà concessa proroga almeno fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e/o condizioni migliorative per un periodo non superiore a quello precedente (un anno).

2.10 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato redatto dal contraente secondo il modello predisposto dall'ISVAP (art. 143 d.lgs 209/05).

E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on-line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.11 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'impresa assume inoltre, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale, ivi comprese le negoziazioni assistite, e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici, anche quando, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 19 giugno 2009, venga citato in giudizio direttamente l'assicurato medesimo e non l'Impresa Assicuratrice, e per qualunque altra forma di definizione stragiudiziale che dovesse essere introdotta dalla normativa anche in corso di contratto.

L'impresa, su richiesta del contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 n. 273.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende o sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n.246 del 22.5.95, nè delle spese di giustizia penale.

2.12 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'Impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

A tale proposito si precisa che le carte di circolazione dei veicoli e i libretti delle visite e prove dei filobus in dotazione all'Assicurato sono intestati parte allo stesso Assicurato e parte alle Società di leasing.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Pag.9

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati o contrassegni fino a quando gli stessi siano previsti in forma cartacea.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premio di primo anno, restando fermo che la base di premio per il rinnovo contrattuale viene ricostituita sul numero dei mezzi in carico del libro matricola alla fine del precedente contratto.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente: sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione inviata (anche a mezzo fax) dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, senza ulteriore aggravio di imposte.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte del premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente, senza ulteriore aggravio di imposte.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le procedure di attuazione del Libro Matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazione on-line in regime di libertà di esercizio.

2.13 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 209/05, indica il Signorresidente inquale rappresentante per la gestione sinistri.

2.14 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro quattro mesi dalla scadenza di ogni annualità l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati dei sinistri a partire dalla data di decorrenza del contratto nonché quelli afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata (all E) che disaggregata (all. F), onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D. Lgs. 209/05 e successive modificazioni. Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite in file formato excel aperto e chiuso contenenti i dati indicati nei prospetti allegati e costituenti parte integrante del presente capitolato.

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, l'impresa sarà tenuta a pagare una penale pari allo 0,50 ‰ (zerovirgolacinquantapermille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

Inoltre, nel caso in cui l'impresa tardi nel fornire questi dati ovvero frapponga ostacoli, l'azienda potrà decidere di escludere l'impresa dal novero delle imprese qualificate per la partecipazione alla futura gara, di risolvere il contratto alla prima scadenza ed effettuare reclamo all'IVASS.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni di cui al presente articolo, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione dei dati richiesti.

2.15 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

Art. 3 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI ANNUALI PER GLI AUTOBUS ED I FILOBUS E PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO E DEI RAPPORTI TRA LE PARTI

Per gli autobus ed i filobus il premio annuale é calcolato in rapporto all'andamento del rischio aziendale (rapporti sinistri/premi) applicato ai vari settori dei rischi della circolazione stradale, ove inferiore alle tariffe nazionali per il settore III afferenti il trasporto pubblico locale.

L'impresa delegataria, al fine di agevolare il contraente nella gestione del rischio e garantire uno scambio costante di informazioni relative ai singoli sinistri, fornisce, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati dei sinistri definiti nel mese precedente ed i relativi importi come da prospetto all. G.

In caso di ritardo nella trasmissione dei dati suindicati, il contraente si riserva l'applicazione di una penalità pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo da imputarsi sulla cauzione definitiva.

Ove vi sia richiesta di danni su sinistri non denunciati dall'assicurato o per lesioni a persone non indicate nella denuncia di CTM, prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, l'aggiudicataria deve darne tempestiva comunicazione scritta a CTM medesima, affinché possa esperire i necessari accertamenti.

In ogni caso, CTM si riserva, ai sensi di legge, l'accesso agli atti delle singole pratiche e la facoltà di richiedere puntuale motivazione.

I sinistri devono essere individuati anche con il numero pratica/sinistro assegnato da CTM.

Il calcolo in base all'andamento specifico del rischio RCA viene effettuato fra sinistri pagati e riservati accaduti nell'esercizio precedente a quello nel quale si effettua la gara e premi pagati nello stesso esercizio al netto dell'imposta di assicurazione.

Analogo scomputo va effettuato per le rivalse da esercitarsi verso terzi responsabili.

3.2 RISERVATEZZA DEI DATI AFFERENTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI

L'impresa non può far conoscere alle imprese concorrenti in gara il rapporto sinistri a premi dell'azienda appaltante cui sola compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurato con l'estromissione dalla gara, potendo tale comportamento integrare gli estremi della turbativa d'asta.

Fra le parti, invece per quanto attiene i rapporti contrattuali, può attivarsi un dialogo anche on-line sulla gestione dei sinistri, i cui connotati operativi verranno concordati fra la delegataria e la ATPL assicurata a partire dall'apertura del sinistro.

3.3 APERTURA SINISTRI

Considerato che nel settore specifico del TPL i sinistri senza seguito raggiungono punte del 30% ed oltre rispetto alla massa dei sinistri denunciati, al fine di evitare un aggravio all'impresa assicuratrice, il contraente procederà all'apertura dei sinistri previa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato.

3.4 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

IL contraente può chiedere all'impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure on-line.

L'impresa dovrà comunicare i giorni e gli orari di apertura al pubblico. In ogni caso dovrà essere assicurata l'apertura al pubblico per almeno due giorni alla settimana.

Alla decorrenza del contratto la delegataria comunicherà all'assicurato i nominativi del perito e di un referente unico quale liquidatore incaricato della gestione dei sinistri. Quanto sopra finalizzato ad una gestione uniforme dei sinistri ed a evitare reiterate richieste di informazioni sul singolo sinistro con conseguente obbligo per l'assicurato di trasmissione di dati già inviati o contenuti nella denuncia.

Eventuali e frequenti comportamenti contrari potranno essere segnalati all'IVASS e saranno causa di valutazione negativa nel sistema di qualità aziendale.

3.5 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Pag.11

Per i sinistri assoggettati al procedimento del risarcimento diretto, il contraente eserciterà l'accesso agli atti, qualora ritenuto necessario, per il tramite della delegataria.

Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuto con/o su mezzo dell'azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso per quanto la riguarda. L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'azienda che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale ed evitare il radicarsi di verdetti contrari che, in prosieguo, costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.

3.6 *EVENTUALI MODIFICHE DI LEGGE* che intercorrano nel corso del contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al contraente.

3.7 VINCOLO LEASING O MUTUO

Nel contratto sono inclusi in garanzia dei veicoli acquistati con la formula del leasing o del mutuo e sussiste la possibilità di ulteriori inserimenti. Per i suddetti veicoli dovrà essere previsto il vincolo a favore delle società di leasing o delle banche concedenti il mutuo alle quali si estenderanno le garanzie previste in polizza. La gestione del contratto è in capo CTM ed i relativi indennizzi dovranno comunque essere corrisposti a CTM, salvo il caso di perimento del bene o inidoneità al servizio; in tali casi l'indennizzo potrà essere corrisposto direttamente alle suddette società.

3.8 CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il **CIG** che, relativamente al contratto in oggetto, è: **83316642A3**.

L'Impresa aggiudicataria, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.

Pertanto, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, l'Impresa dovrà comunicare, con apposita nota indirizzata al Settore Amministrazione e Bilancio del CTM S.p.A. e trasmessa anche via e-mail all'indirizzo **ctmcontabilita@legalmail.it**:

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;
- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto di cui in oggetto);
- l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell'art.3 della legge n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il pagamento del premio avverrà tramite il Banco di Sardegna S.p.A., Gruppo BPER, Viale Bonaria, Cagliari, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva aggiornato.

Cagliari, li.....

L'Impresa

Il Contraente

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE (R.C.A.) A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

ALLEGATO A

Costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) a copertura totale del rischio.

A-1 PROFILO DI RISCHIO

1) RISCHIO ASSICURATO : responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autobus e filobus in servizio urbano

2) CONTRAENTE: CTM S.p.A.- Viale Trieste 159/3 - CAGLIARI

3) DECORRENZA: h. 24,00 del 31.12.2020

4) SCADENZA : h. 24,00 del 31.12.2021

5) NUMERO E DATI TECNICI DEGLI AUTOBUS E FILOBUS ASSICURATI: VEDASI ELENCO VEICOLI
ALLEGATO C

6) MASSIMALE DI GARANZIA PER CIASCUN SINISTRO:

€ 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone;

€ 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose

7) PREMIO ANNUO TASSABILE PER VEICOLO:.....

8) CALCOLO DEL PREMIO:

Premio complessivo tassabile (al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%)

n° x €..... : €

9) SCADENZA PRIMA RATA PREMIO: 31.01.2021

10) FRAZIONAMENTO DEL PREMIO: NO

11) PERCENTUALE PER DIRITTI DI FRAZIONAMENTO (sul premio tassabile): NO

12) ONERI FISCALI :% (PER CENTO)

13) CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 10,5% : €

14) PREMIO FINITO COMPLESSIVO DI TUTTI I VEICOLI ASSICURATI : €(.....)

Cagliari, li.....

L'Impresa

Il Contraente

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE (R.C.A.) A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO**

ALLEGATO B

Costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) a copertura totale del rischio.

B-1 PROFILO DI RISCHIO

1) **RISCHIO ASSICURATO** : responsabilità civile derivante dalla circolazione di autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale, macchine operatrici e rimorchi e targhe prova

2) **CONTRAENTE**: CTM S.p.A.- Viale Trieste 159/3 - CAGLIARI

3) **DECORRENZA**: h. 24,00 del 31.12.2020

4) **SCADENZA** : h. 24,00 del 31.12.2021

5) **NUMERO E DATI TECNICI DEI VEICOLI AUSILIARI ASSICURATI**: VEDASI ELENCO VEICOLI **ALLEGATO D**

6) **MASSIMALE DI GARANZIA PER CIASCUN SINISTRO**:

€ 30.000.000 per sinistro in caso di danni alle persone

€ 2.000.000 per sinistro in caso di danni alle cose

7) **PREMIO ANNUO TASSABILE PER VEICOLO**:.....

8) **CALCOLO DEL PREMIO**:

Premio complessivo tassabile (al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%)

n° veicoli ausiliari + targa prova x €..... : €

9) **SCADENZA PRIMA RATA PREMIO**: 31.01.2021

10) **FRAZIONAMENTO DEL PREMIO**: NO

11) **PERCENTUALE PER DIRITTI DI FRAZIONAMENTO (sul premio tassabile)**: NO

12) **ONERI FISCALI** :% (PER CENTO)

13) **CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 10,5%** : €.

14) **PREMIO FINITO COMPLESSIVO DI TUTTI I VEICOLI ASSICURATI**: €.(.....)

Cagliari, li.....

L'Impresa

Il Contraente

Parte seconda

ASSICURAZIONE INCENDIO VEICOLI E RISCHI DIVERSI

Pag.15**DEFINIZIONI**

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209/2005 e successive modificazioni, denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n. 273.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP/IVASS e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

SOCIETA'

CTM S.p.A.

CONTRAENTE E ASSICURATO

CTM S.p.A.

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall'impresa a titolo di risarcimento del danno.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto sociale e con le modalità previste dalla carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli e/o tramvie, di linea e/o non di linea, metropolitane anche di superficie, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone mediante ferrovie, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresi la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici; attività collaterali quali parcheggi, gestione delle aree attrezzate e servizi connessi, segnaletica stradale, logistica, intermodalità e comunque tutte le attività esercitate anche a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, ovvero tramite appalto del quale risponde quale committente.

Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta o indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili; proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 e successive modificazioni l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri .

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il trentesimo giorno successivo a tale data.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi , la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati.

1.4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 182-187 D.Lgs. 209/05).

1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutta l'attività aziendale

Pag.17

ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza previsti.. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno determinare, d'intesa fra le parti, una diminuzione del premio. Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.9 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP E IVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ed evoluzione regolamentare ISVAP e IVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati A) e B) in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi. Limitatamente ai veicoli indicati dell'allegato A, la garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/4/92

Pag. 18

n. 285 (Nuovo Codice della strada), e successive modificazioni ed integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee aziendali.

2.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana;
- per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aereomobili e loro parti o cose da essi trasportate.

c) Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto indicato nell'allegato C delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle persone e alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

d) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato.

Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.

e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse. La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di 516,45 €.

2.3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 II c. C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dell'art. 1900 cc.;

d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

Pag. 19

2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A. e precisamente entro il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati della U.E. e degli altri stati terzi rispetto alla U.E indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta Verde).

2.5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni uno a decorrere dalle ore 24 del 31.12.2020 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31.12.2021.

Tuttavia, a richiesta del contraente, verrà concessa proroga almeno fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a un anno.

2.6 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa per tutto il periodo contrattuale indicata negli allegati A), B) e C) sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante negli allegati stessi.

2.7 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

a) per i veicoli indicati nell'allegato **A** (autobus e filobus) trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore complessivo aggiornato;

b) per i veicoli indicati nell'allegato **B** (altri veicoli) trasmette l'elenco aggiornato nei valori dei singoli veicoli;

- I valori di cui sopra vengono determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.

Il valore commerciale del bene così aggiornato non può discostarsi dalla dinamica dei prezzi correnti, pena il pagamento di eventuali sinistri in ragione proporzionale seppur oltre il minimo discostamento contrattualmente tollerato del 25%. Ove la comunicazione annuale di cui sopra non venga effettuata, l'impresa provvede unilateralmente a diminuire i valori delle partite **A**) e **B**) dell' 8% fino ad un valore minimo pari a € 516,45.

2.8 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il trentesimo giorno successivo a tale data.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901, Il cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio, la l'impresa ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

2.9 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli in dotazione a qualsiasi titolo all'atto della stipulazione della polizza e successivamente. La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

a) Il valore degli autobus e filobus, singolarmente indicati, ed inclusi nel libro matricola alla data di stipulazione della polizza, è determinato nel suo ammontare complessivo, così come quantificato nell'allegato A). Il valore degli autobus e filobus iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing;

b) i valori complessivi delle autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, trattori stradali, autoveicoli ad uso speciale e macchine operatrici identificati con targa, dei rimorchi, sono determinati per ciascun veicolo sulla base del valore commerciale, così come quantificati nell'allegato B). Il valore dei suddetti veicoli iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing.

Pag. 20

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata a.r. o del fax inviato dal Contraente. La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, aggiungendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli esclusi. Il premio netto risultante dal conguaglio, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio dovuto dal Contraente ai soli fini contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, mentre agli effetti contrattuali il rinnovo verrà effettuato sulla base del numero di mezzi esistenti alla fine del contratto scaduto. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al netto delle imposte. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più al netto delle imposte. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il quindicesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di regolazione maggiorata delle imposte. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione anche realizzato a mezzo di forme on line.

2.10 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

2.11 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

2.12 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve:

- a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) nei cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

2.13 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 2.11 perde il diritto al risarcimento; se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 cc.).

2.14 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO – RIPARAZIONE VEICOLI

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa. Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno. Si precisa che CTM, avendo al suo interno una officina autorizzata all'autoriparazione, potrà procedere alla riparazione dei veicoli presso le proprie officine o altre di propria scelta.

2.15 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

Pag. 21

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 60 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento;
- c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo al netto dell'IVA se il contraente può scaricare l'importo e al lordo in caso contrario;
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
- e) se sono annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l'indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l'assicuratore non è tenuto a conoscere.

2.16 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l'eccedenza. In caso di evento dannoso che colpisca uno o più veicoli indicati nell'allegato A) l'Impresa potrà verificare la corrispondenza del valore complessivo dei veicoli calcolato secondo le stime previste nell'art. 2.9 con il valore complessivo indicato nell'allegato A). Se da tale raffronto risulta che il valore complessivo dei veicoli indicato nell'allegato A) eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore complessivo assicurato e quello complessivo risultante al momento del sinistro.

2.17 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

- a) Per i veicoli indicati nell'allegato **A)** l'Impresa è tenuta a provvedere all'indennizzo nel limite massimo di € 390.326,00 (trecentonovantamilatrecentoventisei) per veicolo;
- b) con riferimento ai veicoli indicati nell' allegato **B)**, l'Impresa a nessun titolo, potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per i singoli veicoli, salvo il caso previsto dall'art. 2.11 del presente contratto.

2.18 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.3 cpv. c).

2.19 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa (30 aprile in virtù del Dlgs 173/97) si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

2.20 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto, la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza del 2/12/1997, Bollettino n. 47.

La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante in sede di offerta.

2.21 VINCOLO LEASING E/O FINANZIARIO

Nel contratto sono inclusi in garanzia dei veicoli acquistati con la formula del leasing e sussiste la possibilità di ulteriori inserimenti. Per i suddetti veicoli dovrà essere previsto il vincolo a favore delle società di leasing

Pag. 22

alle quali si estenderanno le garanzie previste in polizza. La gestione del contratto ed i relativi indennizzi dovranno comunque essere corrisposti a CTM, salvo il caso di perimento del bene o inidoneità al servizio; in tali casi l'indennizzo potrà essere corrisposto direttamente alle suddette società.

Prima della stipula del contratto verranno forniti l'elenco dei veicoli acquistati in leasing e i dati delle società di leasing.

Nel contratto sono, inoltre, inclusi in garanzia dei veicoli acquistati con un finanziamento del Banco di Sardegna per cui sussiste un vincolo a favore della succitata Banca. Resta inteso che la gestione di tutti gli eventi ricadenti nella polizza incendio è effettuata da CTM a cui competono anche gli eventuali risarcimenti dei danni, previo ripristino del veicolo incidentato, fatta salva l'ipotesi del perimento del veicolo, ipotesi nella quale il relativo indennizzo compete alla Banca.

2.22 CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il **CIG** che, relativamente al contratto in oggetto, è: **83316642A3**.

L'Impresa aggiudicataria, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.

Pertanto, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, l'Impresa dovrà comunicare, con apposita nota indirizzata al Settore Amministrazione e Bilancio del CTM S.p.A. e trasmessa anche via e-mail all'indirizzo **ctmcontabilita@legalmail.it**:

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;
- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto di cui in oggetto);
- l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell'art.3 della legge n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il pagamento del premio avverrà tramite il Banco di Sardegna S.p.A., Gruppo BPER, Viale Bonaria, Cagliari, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva aggiornato.

....., li

L'Impresa

Il Contraente

ASSICURAZIONE INCENDIO VEICOLI E RISCHI DIVERSI

ALLEGATO A

costituente parte integrante del contratto di assicurazione incendio veicoli

D-1) PROFILO DI RISCHIO

- 1) RISCHIO ASSICURATO : Incendio AUTOBUS E FILOBUS
- 2) CONTRAENTE CTM S.p.A.
- 3) DECORRENZA ore 24,00 del 31.12.2020
- 4) SCADENZA ore 24,00 del 31.12.2021
- 5) DATI INDIVIDUATIVI E TECNICI DEGLI AUTOBUS E FILOBUS : vedasi veicoli elencati al punto **A-2 (Allegato H)**
- 6) VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO € 29.354.604,00
(ventinovemilionitrecentocinquantaquattromilaseicentoquattro)
- 7) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINGOLO VEICOLO: € 390.326,00
(trecentonovantamilatrecentoventisei/00)
- 8) CALCOLO DEL PREMIO

8a) Base per l'anticipazione del premio:
valore complessivo degli autobus e filobus indicati al punto **A-2 (Allegato H)**:

8b) tasso imponibile da applicare : ... (per mille)

8c) premio tassabile anticipato per l'anno: €..... (.....)

8d) Oneri fiscali: ... % (per cento)

8e) Premio finito: € (.....)

9) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO

In caso di pagamento del premio annuo con frazionamento, i relativi diritti sono previsti nella percentuale del (.....) sul premio tassabile.

A-2) DATI INDIVIDUATIVI E TECNICI DEGLI AUTOBUS E FILOBUS DA ASSICURARE

VEDI **ALLEGATO H**

....., li

L'Impresa

Il Contraente

ASSICURAZIONE INCENDIO VEICOLI E RISCHI DIVERSI
--

ALLEGATO B

costituente parte integrante del contratto di assicurazione incendio veicoli

B-1) PROFILO DI RISCHIO

- 1) RISCHIO ASSICURATO : INCENDIO dei veicoli indicati al punto **B/2**
- 2) CONTRAENTE : CTM S.p.A.
- 3) DECORRENZA : ore 24,00 del 31.12.2020
- 4) SCADENZA : ore 24,00 del 31.12.2021
- 5) DATI INDIVIDUATIVI E TECNICI DEI VEICOLI : vedasi veicoli elencati al punto **B/2**
- 6) MASSIMALI : i valori indicati per ciascun veicolo al punto **B/2**
- 7) CALCOLO DEL PREMIO
 - 7a) Base per il calcolo del premio: valore complessivo dei veicoli indicati al punto **B/2**:
€ 211.037,78
 - 7b) Tassi imponibili da applicare : (per mille)
 - 7c) Premio tassabile complessivo anticipato per il: € (.....)
 - 7d) Oneri fiscali: % (per cento)
 - 7e) Premio finito: € (.....)
- 8) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO:
In caso di pagamento del premio annuo con frazionamento, i relativi diritti sono previsti nella percentuale del ... (.....) sul premio tassabile.

B-2) DATI INDIVIDUATIVI E TECNICI DEI VEICOLI E SINGOLI VALORI DA ASSICURARE

Classe veicolo	Fabbrica/Tipo	Targa	Valore
TRATTORE STRADALE	ZEPHIR	CA 410384	€ 516,45
TRATTORE STRADALE	ASTRA	AA 619 XR	€ 8.169,00
AUTOSCALA 16	FIAT IVECO 16 145	CA 702515	€ 516,45
AUTOCARRO NISSAN	REIMER	EK911ZZ	€ 26.798,00
AUTOSCALA	IVECOIG160E2CA	FH967EF	€ 175.038,00

Valore complessivo € 211.037,78

....., li

L'Impresa

Il Contraente

ASSICURAZIONE INCENDIO VEICOLI E RISCHI DIVERSI

ALLEGATO C

costituente parte integrante del contratto di assicurazione incendio veicoli

G-1) PROFILO DI RISCHIO

- 1) RISCHIO ASSICURATO : RICORSO TERZI
- 2) CONTRAENTE : CTM S.p.A.
- 3) DECORRENZA : ore 24,00 del 31.12.2020
- 4) SCADENZA : ore 24,00 del 31.12.2021
- 5) MASSIMALE PER SINISTRO : € 15.000.000 (quindicimilioni)
- 6) CALCOLO DEL PREMIO
 - 6a) Base per il calcolo del premio: € (.....)
 - 6b) tasso imponibile da applicare: ... (per mille)
 - 6c) premio tassabile € (.....)
 - 6d) Oneri fiscali: ... % (per cento)
 - 6e) Premio finito: € (.....)
- 7) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
In caso di pagamento del premio annuo con frazionamento, i relativi diritti sono previsti nella percentuale del (.....) sul premio tassabile.

....., li

L'Impresa

il Contraente
